

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SIZIANO

Via Pavia, n. 58/60 - 27010 SIZIANO (PV) Codice

Ministeriale PVIC81500V -- C.F. 96049770181

Telefono 0382/617348 - Fax 0382/679413

www.icsiziano.iimdo.com -- e-mail: pvic81500v@istruzione.it

PEC: ic.siziano@postecert.it -- PVIC81500V@PEC.ISTRUZIONE.IT

**DOCUMENTO d'ISTITUTO
PER LA VALUTAZIONE
ALUNNI**

Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado

SOMMARIO

1. CRITERI DI VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA	3
1.1 Premessa	3
1.2 Valutazione delle verifiche	3
1.3 Valutazione quadrimestrale	3
1.3.1 Criteri di attribuzione dei voti sulla scheda di valutazione della Scuola Primaria	4
1.4 La valutazione degli alunni diversamente abili	5
1.5 La valutazione degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA)	5
1.6 Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva.....	5
1.7 Certificazione delle competenze in uscita della Scuola Primaria	6
2. CRITERI DI VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA.....	8
2.1 Valutazione delle verifiche	8
2.1.1 Gli strumenti di misurazione delle prove di verifica (valutazione formativa)	9
2.1.2 Valutazione delle attività di approfondimento, approfondimento pluridisciplinare e laboratorio operativo	10
2.2 Ammissione alla classe successiva	10
2.2.1 Premessa	10
2.2.2 Criteri di ammissione / non ammissione alla classe successiva	11
2.3 Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo	12
2.3.1 Premessa	12
2.3.2 Criteri di ammissione / non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo	12
2.3.3 Criteri di attribuzione del voto finale d'esame.....	14
2.3.4 Candidati esterni.	15
2.3.5 Certificazione delle competenze	15
2.4 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di studi degli alunni diversamente abili	15
2.5 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di studi degli alunni con DSA	15
2.6 Criteri di attribuzione dei voti sulla scheda di Valutazione della Scuola Secondaria di I grado ...	16

1. Criteri di Valutazione nella Scuola Primaria

1.1 Premessa

La valutazione ha un valore formativo e didattico ed è oggetto di riflessione per i docenti. Valutare è un compito strategico ma delicato attraverso il quale si rilevano il raggiungimento degli obiettivi e gli specifici progressi personali. La valutazione, condivisa con l'alunno, diviene così uno strumento che gli permette di diventare protagonista del proprio percorso di apprendimento; comunicata ai genitori, fa sì che possano partecipare al progetto didattico ed educativo del proprio figlio. La valutazione deve tener conto di criteri di equità e trasparenza, ma anche di punti di partenza diversi, di un diverso impegno profuso per raggiungere un traguardo. Per tale ragione si è ritenuto opportuno distinguere la valutazione delle verifiche (scritte, orali e pratiche) relative alle diverse unità didattiche svolte durante l'anno, dalla valutazione quadrimestrale intermedia e finale.

1.2 Valutazione delle verifiche

Alla valutazione delle verifiche si giungerà attraverso un processo di misurazione delle prove oggettive e soggettive somministrate, facendo riferimento alla tabella con le corrispondenze tra il voto e i descrittori.

Tabella 1 - Misurazione delle prove somministrate Scuola Primaria

VOTI	DESCRITTORI
10	Pieno e approfondito raggiungimento degli obiettivi
9	Completo e sicuro raggiungimento degli obiettivi
8	Complessivo raggiungimento degli obiettivi
7	Complessivo raggiungimento degli obiettivi, ma con qualche incertezza
6	Raggiungimento degli obiettivi in modo essenziale
5	Parziale o mancato raggiungimento degli obiettivi

1.3 Valutazione quadrimestrale

Per la valutazione quadrimestrale si effettuerà una valutazione formativa che terrà conto oltre che dei risultati delle verifiche anche:

- del punto di partenza degli alunni
- dei diversi percorsi personali
- dell'impegno e della partecipazione nelle attività proposte e nello svolgimento dei compiti.

Le valutazioni partiranno dal 5 (cinque). In caso di insufficienza a fine anno scolastico, il docente dovrà motivare l'esito documentando:

- l'attività e le prove effettuate comprese quelle di recupero
- l'utilizzo di interventi individuali e/o di gruppo per percorsi mirati quando vi erano le condizioni e le risorse per effettuarli.

1.3.1 Criteri di attribuzione dei voti sulla scheda di valutazione della Scuola Primaria

Tabella 2 - Griglia per la valutazione degli apprendimenti Scuola Primaria

VOTO	DESCRITTORI
10	CONOSCENZE SICURE E APPROFONDITE E ABILITA' PIENE CHE L'ALUNNO MANIFESTA IN AUTONOMIA ANCHE IN SITUAZIONI COMPLESSE, NUOVE E DIVERSIFICATE
9	CONOSCENZE E ABILITA' SICURE CHE L'ALUNNO MANIFESTA AUTONOMAMENTE IN SITUAZIONI DI APPRENDIMENTO ABBASTANZA COMPLESSE
8	CONOSCENZE E ABILITA' BUONE CHE L'ALUNNO MANIFESTA IN SITUAZIONI DI APPRENDIMENTO
7	CONOSCENZE ADEGUATE E ABILITA' ESSENZIALI
6	CONOSCENZE E ABILITA' IN VIA DI ACQUISIZIONE
5	CONOSCENZE FRAMMENTARIE E ABILITA' SCARSE

Nel giudizio sintetico sulla scheda di valutazione compaiono gli indicatori:

- Responsabilità sociale
- Interesse e attenzione
- Partecipazione
- Metodo di lavoro e studio
- Competenze acquisite

Nella **Scuola Primaria la valutazione del comportamento** degli alunni è espressa collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un **giudizio** formulato secondo i seguenti criteri:

Tabella 3 - Criteri per la valutazione del **COMPORAMENTO** Scuola Primaria

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORAMENTO.

Indicatori, Descrittori e corrispondente livello di Valutazione per la Scuola primaria

SCUOLA PRIMARIA	
Voto	Indicatori / Descrittori
A	Rapporto con docenti e adulti (Rispetto anche formale nei confronti del capo di istituto, dei docenti e del personale scolastico)
10	Vive le relazioni con gli altri con rispetto e stima
9	Rapporti sempre corretti e rispettosi nei confronti degli adulti
8	Correttezza nei rapporti interpersonali
7	Rapporti sufficientemente corretti con gli adulti
6	Frequenti e reiterati comportamenti scorretti nel rapporto con insegnanti e adulti

5	Comportamento scorretto o gravemente scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni
B	Rapporto con i pari (Rispetto dei compagni; capacità di lavorare in gruppo nel rispetto reciproco; manifestazione delle proprie idee nel rispetto altrui)
10	Comportamento maturo per responsabilità e collaborazione nei confronti dei compagni
9	Ruolo propositivo all'interno della classe e disponibilità alla collaborazione
8	Ruolo generalmente collaborativo al funzionamento del gruppo classe
7	Rapporti non sempre corretti coi compagni
6	Rapporti problematici con il gruppo dei pari
5	Funzione negativa all'interno della classe
C	Rapporto con gli impegni assunti (Autonomia; rispetto dei tempi e delle consegne; possesso ed uso di materiali ed attrezzature; esecuzione dei compiti assegnati)
10	Responsabilità e costanza nell'adempimento dei doveri scolastici
9	Costante adempimento dei doveri scolastici
8	Rispetto regolare delle consegne
7	Saltuario rispetto delle consegne
6	Presenza in classe poco costruttiva per passività o per eccessiva esuberanza; scarso interesse e impegno per le attività scolastiche
5	Mancato rispetto delle consegne
D	Rispetto delle regole di convivenza (Uso corretto di strutture, laboratori, aule, strumenti, sussidi; rispetto dell'ambiente scolastico)
10	Rispetta consapevolmente le regole della convivenza scolastica ed è di riferimento per la loro applicazione.
9	Rispetta costantemente le regole della convivenza scolastica.
8	Non sempre rispetta le regole della convivenza scolastica ma reagisce positivamente al richiamo.
7	A volte rispetta le regole, altre volte deve essere richiamato...accetta con difficoltà i richiami.
6	Spesso trasgredisce le regole della convivenza scolastica e deve essere continuamente richiamato al rispetto.
5	Ripetuti comportamenti scorretti. Ha subito sanzioni: sospensioni, ripetute note sul registro e ne è stata informata la famiglia.

Criteria per la valutazione del comportamento

Il voto di comportamento dovrà essere il risultato dei punteggi corrispondenti alla declinazione dei quattro indicatori riportati.

TABELLA ATTRIBUZIONE VOTO E GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO

<u>SCUOLA PRIMARIA</u>	
Media	Giudizio sintetico
10	Ottimo
9	Distinto
8	Buono
7	Discreto
6/<6	Sufficiente

1.4 La valutazione degli alunni diversamente abili

Per gli alunni diversamente abili la valutazione è strettamente correlata al percorso individuale inoltre deve essere finalizzata a mettere in evidenza il percorso dell'alunno. Tenuto conto che non è possibile definire un'unica modalità di valutazione degli apprendimenti, essa potrà essere:

- in linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati
- differenziata
- mista

La scelta verrà definita nel PEI di ogni singolo alunno.

1.5 La valutazione degli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA)

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

1.6 Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva

L'ammissione alla classe successiva degli alunni è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza¹ ai fini della validità dell'anno scolastico.

Premesso che si concepisce la *non ammissione*:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, **con tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali**;
- come **evento a cui la famiglia e l'alunno** sono stati opportunamente preparati, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- quando siano stati adottati e documentati **interventi di recupero e/o sostegno** che non si siano rivelati produttivi;
- come evento da considerare privilegiatamente (senza limitare l'autonoma valutazione dei docenti) negli **anni di passaggio da segmenti formativi ad altri** che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla **quinta** della Scuola Primaria alla **prima** classe della Scuola Secondaria di I grado);
- come evento da **non escludere al termine della classe prima della Scuola Primaria** qualora, in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, non sussistano nemmeno criteri e scopi pedagogici idonei all'ammissione.
- come evento previsto dalla normativa qualora **la valutazione del comportamento**, decisa dal CdC, **risulti inferiore a 6 (sei/decimi)** e verbalizzata in sede di scrutinio finale.

e premesso che:

- la norma stabilisce che sono ammessi alla classe successiva gli alunni che abbiano conseguito **6 (sei/decimi) in ciascuna disciplina e nel comportamento**;
- il CdD prevede che l'ammissione alla classe successiva possa essere deliberata, con criteri e scopi pedagogici, **anche in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento**;
- L'ipotesi della non ammissione deve essere formulata dal CdC durante il prescrutinio del mese di maggio e comunicata per iscritto alla famiglia.

¹ Cfr. D.P.R. 122/2009 cit, art. 2, comma 10 e successive circolari.

Il verbale del CdC dovrà riportare l'elenco degli alunni ammessi con **"sufficienze"** non oggettive, ma deliberate a maggioranza dal CdC e, per ciascuno degli alunni, i voti realmente riportati nelle singole discipline (quadro/tabella riassuntiva). La decisione presa dal CdC di "Sanare" con un voto sufficiente eventuali carenze dello studente deve essere, quindi, formalizzata analiticamente sul registro dei verbali, ma anche **notificata alla famiglia**.

1.7 Certificazione delle competenze in uscita della Scuola Primaria

Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono **descritte e certificate** al termine della Scuola Primaria e, relativamente al termine della Scuola Secondaria di I grado, **accompagnate anche da valutazione in decimi**, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge.

L'autonomia decisionale del CdD consente di adottare un modello **anche per la Scuola dell'Infanzia** e il CdD approva i **modelli di certificazione delle competenze**.

2. CRITERI DI VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA

2.1 Valutazione delle verifiche

Alla valutazione delle verifiche si giungerà attraverso un processo di misurazione delle prove oggettive e soggettive somministrate, facendo riferimento alle tabelle con le corrispondenze tra il voto, le percentuali e i descrittori.

**Tabella 4 - Misurazione delle prove oggettive
Scuola Secondaria I grado**

PERCENTUALE	VOTO
100	10
97-99	9/10
95-96	9 ½
92-94	9+
90-91	9
87-89	8/9
85-86	8 ½
82-84	8+
80-81	8
77-79	7/8
75-76	7 ½
72-74	7+
70-71	7
67-69	6/7
65-66	6 ½
62-64	6+
60-61	6
57-59	5/6
55-56	5 ½
52-54	5+
50-51	5
47-49	4/5
45-46	4 ½
42-44	4+
40-41	4

Tabella 5 - Valutazione delle discipline Scuola Secondaria I grado

VOTO	CONOSCENZE	ABILITA'	COMPETENZE
10	Organiche e approfondite in modo personale	Sa rielaborare correttamente ed in modo autonomo, anche in prospettiva interdisciplinare	Applica le conoscenze in modo corretto ed autonomo con piena padronanza dei linguaggi
9	Organiche, complete e con approfondimenti personali	Sa rielaborare in modo corretto ed autonomo	Applica le conoscenze in modo corretto ed autonomo, compiendo analisi approfondite
8	Complete e con qualche approfondimento personale	Sa rielaborare in modo corretto e completo	Applica le conoscenze in modo autonomo e relaziona in modo completo
7	Buone riflessioni ed analisi personale	Sa rielaborare in modo corretto e gestire le situazioni nuove	Applica ed espone le conoscenze in modo autonomo, ma con imperfezioni
6	Sufficienti ma non approfondite	Sa rielaborare le informazioni e gestire le situazioni semplici in modo sufficiente	Applica le conoscenze raggiungendo gli obiettivi minimi previsti, esprimendosi in modo semplice ma corretto
5	Limitate e superficiali	Con difficoltà gestisce situazioni nuove e semplici	Applica le conoscenze con approssimazione, esprimendosi in modo non sempre preciso
4	Lacunose	Compie sintesi scorrette	Non riesce ad applicare le conoscenze minime, compiendo analisi

2.1.1 Gli strumenti di misurazione delle prove di verifica (valutazione formativa)

Gli alunni, per un positivo sviluppo dell'autonomia e del controllo sul proprio apprendimento, in occasione di prove e di verifiche devono essere preventivamente e chiaramente informati su argomenti, tipologia e obiettivi della prova. Successivamente alla correzione/misurazione (valutazione verifiche), gli stessi devono essere informati:

- sui risultati delle verifiche e valutazioni in itinere;
- delle eventuali attività da svolgere per migliorare i risultati.

Alla famiglia verranno comunicati gli esiti di verifiche ed interrogazioni tramite il diario. La consegna delle verifiche scritte a casa avverrà solo su richiesta della famiglia stessa.

Le prove predisposte dai docenti tengono presente:

- l'attinenza con le attività svolte;
- le reali possibilità dei singoli e della classe;
- il livello di difficoltà della prova e il suo valore rispetto alla valutazione complessive.

In presenza di esito negativo generalizzato di una verifica, l'insegnante procede ad un adeguamento dell'itinerario didattico nei suoi aspetti metodologici, contenutistici e organizzativi e alla riproposizione della prova.

2.1.2 Valutazione delle attività di approfondimento, approfondimento pluridisciplinare e laboratorio operativo

La partecipazione ai laboratori operativi (attività di approfondimento e/o attività extracurricolari) sarà valutata in relazione a: interesse, responsabilità e partecipazione, abilità acquisite. La valutazione dei laboratori di consolidamento sarà espressa con la consueta scala numerica.

2.2 Ammissione alla classe successiva

2.2.1 Premessa

Nella scuola secondaria di primo grado la progressione da un anno all'altro avviene attraverso una valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli alunni. L'approccio corrente che caratterizza le scelte dei docenti e delle scuole tende a considerare il percorso di tutto il primo ciclo di istruzione come un *continuum* che consente il rispetto dei tempi di ogni singolo studente e l'attenzione ai processi di crescita. Secondo la norma sono ammessi alla classe successiva, con decisione assunta a maggioranza² dal consiglio di classe³, gli studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline⁴, compreso il voto di comportamento⁵. Il ruolo del consiglio di classe è decisivo perché l'accertamento del livello di preparazione e il giudizio di ammissione all'anno successivo siano coerenti. I voti e i giudizi relativi alle singole discipline concorrono a ricostruire l'itinerario formativo di ogni singolo studente: entrano nella valutazione il riferimento alle tappe già percorse e a quelle attese; vengono considerati i progressi compiuti e le potenzialità da sviluppare.

Tuttavia la valutazione non può nascondere o sottovalutare quelle carenze gravi che pregiudicano la prosecuzione lineare del percorso. Ogni studente deve disporre di una informazione appropriata anche per una processuale assunzione di responsabilità rispetto al proprio progetto di progressione negli studi. Non a caso il regolamento sulla valutazione prevede, a fronte di non compiuto raggiungimento degli obiettivi previsti, che la scuola provveda "ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest'ultimo alla famiglia"⁶. Valutazioni

² Cfr. legge n. 169/2008 cit., art. 3, comma 3.

³ Partecipano al consiglio di classe il Dirigente scolastico (o un suo delegato), i docenti che hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli studenti della classe, compresi i docenti di educazione fisica (per questi ultimi cfr. D.P.R. 122/2009, art. 14, comma 5), i docenti di sostegno, contitolari della classe. I docenti che non hanno impartito un insegnamento destinato a tutti gli allievi (ad esempio i docenti di religione cattolica) partecipano alla valutazione solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento. "Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno" (cfr. D.P.R. 122/2009 cit., art. 2, comma 5). Si ricorda che non è previsto un docente per l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", poiché questo insegnamento nella scuola secondaria di primo grado "è inserito nell'area disciplinare storico-geografica" (D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 – "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione" -art. 5, comma 6).

⁴ Cfr. legge 169/2008 cit., articolo 3, commi 2 e 3.

⁵ Cfr. D.P.R. 122/2009 cit., art. 2, comma 8, lettera b).

⁶ lvi, art. 2, comma 7

superficiali, o comunque inattendibili, possono avere conseguenze rilevanti per il singolo studente e creare difficoltà non sempre risolvibili per l'azione della scuola negli anni successivi. È ormai convinzione diffusa, sorretta peraltro da evidenze empiriche, che è decisamente più funzionale lavorare intensamente per una buona partenza nella scuola del primo ciclo che non cercare di recuperare nella secondaria di secondo grado lacune di base, soprattutto nelle aree fondamentali quali ad esempio le conoscenze e le competenze in lingua italiana e in matematica.

2.2.2 Criteri di ammissione / non ammissione alla classe successiva

L'ammissione alla classe successiva degli alunni è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza⁷ ai fini della validità dell'anno scolastico.

Premesso che si concepisce la non ammissione:

- come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con **tempi più lunghi e più adeguati ai ritmi individuali**;
- come **evento a cui famiglia e alunno** vengono opportunamente preparati, anche in riferimento alla classe di futura accoglienza;
- quando siano stati adottati e documentati **interventi di recupero e/o sostegno** che non si siano rivelati produttivi;
- come evento da considerare privilegiatamente (senza limitare l'autonoma valutazione dei docenti) negli **anni di passaggio da segmenti formativi ad altri** che richiedono salti cognitivi particolarmente elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il successivo processo (dalla **seconda** alla **terza** classe della **secondaria** primo grado);
- come evento da **non escludere al termine della classe prima della secondaria di primo grado** qualora, in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, non sussistano nemmeno criteri e scopi pedagogici idonei all'ammissione.

e premesso che:

- la norma stabilisce che sono ammessi alla classe successiva gli alunni che abbiano conseguito **6 (sei/decimi) in ciascuna disciplina e nel comportamento**;
- il CdD prevede che l'ammissione alla classe successiva possa essere deliberata, con criteri e scopi pedagogici, **anche in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento**.
- **l'ipotesi della non ammissione** deve essere formulata dal CdC entro il mese di marzo (o primi due mesi del II quadrimestre) e comunicata per iscritto alla famiglia in modo da consentire la dovuta preventiva condivisione e in modo da poter stilare un eventuale piano di recupero individuale delle competenze per le quali l'alunno appare carente.

Il **verbale del CdC** dovrà riportare l'elenco degli alunni ammessi con **"sufficienze"** non oggettive, ma deliberate a maggioranza dal CdC e, per ciascuno degli alunni, i voti realmente riportati nella singole discipline (quadro/tabella riassuntiva). La decisione presa dal CdC di **"sanare"** con un voto sufficiente eventuali carenze dello studente deve essere, quindi, formalizzata analiticamente sul registro dei verbali, ma anche **notificata alla famiglia**.

⁷ Cfr. D.P.R. 122/2009 cit, art. 2, comma 10 e successive circolari.

2.3 Ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo

2.3.1 Premessa

L'ammissione all'esame degli alunni interni⁸ è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza⁹ ai fini della validità dell'anno scolastico, con decisione assunta a maggioranza¹⁰ dal Consiglio di Classe, nei confronti degli alunni che hanno conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline (valutate queste con un unico voto) e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità¹¹ è espresso dal CdC in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado. In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione all'esame medesimo. La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al CdC, presieduto dal Dirigente scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'Istituto. In tale occasione, anzi, la valutazione collegiale assume una rilevanza ancora più peculiare e delicata, poiché il CdC si trova, di fatto, a fare un bilancio del complessivo livello raggiunto dagli allievi all'immediata vigilia del compimento dell'intero primo ciclo di istruzione e nella prospettiva ormai ravvicinata della prosecuzione degli studi nella scuola secondaria di secondo grado¹². L'esito della valutazione è pubblicato all'albo dell'Istituto sede d'esame, con la sola indicazione "Ammesso" o "Non ammesso"¹³. In caso di non ammissione all'esame, le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie. I voti espressi in decimi assegnati in sede di scrutinio finale a ciascuna disciplina e al comportamento e il giudizio di idoneità, sono riportati nel documento di valutazione e nel registro generale dei voti.

2.3.2 Criteri di ammissione / non ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo

Premesso che:

- il CdD considera la valutazione conclusiva utile, anche e soprattutto, ad evidenziare l'evoluzione, nonché il **grado di maturazione realizzato dallo studente nel corso degli studi**;
- il CdD attribuisce **rilevanza non solo agli esiti disciplinari** conseguiti nel terzo anno, ma al **processo globale relativo al primo ciclo d'istruzione** il CdD adotta il seguente **criterio di ammissione agli esami di licenza** e di formulazione del **giudizio d'idoneità: il giudizio di idoneità sarà formulato tenendo conto del processo globale relativo al primo ciclo d'istruzione.**

Giudizio di idoneità.

Il Collegio dei docenti, in applicazione dell'autonomia didattica dell'istituzione scolastica, ha deliberato le sottostanti *"modalità e i criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa"*. (Art. 1 comma 5 del DPR n.122/2009)

"La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e

⁸ Per l'ammissione degli alunni esterni si rinvia alla C.M. n. 35 del 26 marzo 2010.

⁹ Cfr. D.P.R. 122/2009 cit, art. 2, comma 10.. e successive circolari.

¹⁰ Cfr. legge n. 169/2008 cit., art. 3, comma 3.

¹¹ Cfr. D.P.R. 122/2009 cit., art. 3, comma 2.

¹² O, comunque, nell'ambito della formazione professionale.

¹³ In analogia con quanto il D.P.R. 122/2009 all'articolo 6, comma 4 (richiamando il D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" – art. 96, comma 2.) prevede in merito alla pubblicazione degli esiti finali degli esami. Cfr. anche l'O.M. n. 44 del 5 maggio 2010, art. 2, comma 1.

attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione»...» (Art. 1 comma 3 del DPR n.12/2009).

Nell'attribuzione del giudizio di idoneità, espresso in decimi, si prendono in considerazione i seguenti elementi:

- livello di partenza
- livello di conseguimento obiettivi educativi e cognitivi
- evoluzione del processo di apprendimento
- impegno profuso per superare eventuali carenze o difficoltà
- metodo di lavoro
- condizionamenti socio-ambientali
- partecipazione alle attività didattiche
- socializzazione e collaborazione
- evoluzione della maturazione personale

Tabella 6 - Misurazione giudizio di ammissione all'esame di Stato Scuola Secondaria I grado

VOTO	Progressi rispetto ai livelli di partenza	Risposta agli obiettivi delle discipline	Processo di apprendimento	Impegno
10	Ha mostrato rilevanti progressi	Ha raggiunto gli obiettivi in modo eccellente e consapevole, mostrando sicurezza e autonomia	Ha conseguito un ottimo livello di apprendimento e di maturazione delle capacità effettuando in piena autonomia valutazioni personali	Si è impegnato in modo costante e responsabile
9	Ha mostrato progressi notevoli e significativi	Ha raggiunto gli obiettivi in modo completo	Ha evidenziato un ottimo livello di apprendimento e di sviluppo delle capacità effettuando valutazioni autonome e personali	Si è impegnato in modo costante e responsabile
8	Ha mostrato progressi significativi	Ha raggiunto gli obiettivi in modo soddisfacente	Ha evidenziato un buon livello di apprendimento e di sviluppo delle capacità effettuando valutazioni autonome	Si è impegnato in modo costante
7	Ha mostrato progressi	Ha raggiunto gli obiettivi in modo sostanziale	Ha evidenziato un lineare processo di apprendimento e di sviluppo delle capacità	Si è impegnato in modo abbastanza costante
6	Ha mostrato lievi progressi	Ha raggiunto gli obiettivi minimi	Ha evidenziato un lento /discontinuo processo di apprendimento e di sviluppo delle capacità	Si è impegnato in modo superficiale o poco regolare

5	Ha mostrato limitati progressi	Ha conseguito gli obiettivi in modo parziale	Ha evidenziato difficoltà nell'apprendimento e nello sviluppo delle capacità nonostante gli interventi individualizzati messi in atto	Si è impegnato in modo scarso o discontinuo
4	Non ha mostrato progressi	Non ha conseguito gli obiettivi minimi	Ha evidenziato molte difficoltà nel processo di apprendimento nonostante gli interventi individualizzati messi in atto	Si è impegnato in modo scarso

2.3.3 Criteri di attribuzione del voto finale d'esame

Il voto finale viene determinato secondo quanto specificato al comma 6 dell'art. 3 del DPR 122/2009 e dalla CM n. 48/2012. L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo *"è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi"*¹⁴. (...) *"A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della Commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità"*¹⁵.

All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova nazionale INVALSI e il giudizio di idoneità all'ammissione¹⁶. Al riguardo è quasi inutile ricordare che tutti gli allievi ammessi all'esame di Stato hanno già conseguito nello scrutinio finale almeno un voto di sufficienza nelle diverse discipline. Sarà perciò cura precipua della Commissione e delle Sottocommissioni d'esame, e della professionalità dei loro componenti, far sì che il voto conclusivo sia il frutto meditato di una valutazione collegiale delle diverse prove e del complessivo percorso scolastico dei giovani candidati. Si cercherà così di evitare possibili appiattimenti - che rischierebbero di penalizzare potenziali "eccellenze" - e di evidenziare i punti di forza nella preparazione dei candidati anche in funzione orientativa rispetto al proseguimento degli studi. In base al Regolamento per la valutazione degli alunni (DPR 22 giugno 2009, n. 122 e CM n. 48/2012) all'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo concorrono quindi:

- 1) gli **esiti delle prove scritte** (italiano, matematica, inglese e seconda lingua straniera o prova scritta di Italiano (L2) per i soli alunni stranieri neoimmigrati in applicazione del D.P.R. 89 art. 5 comma 10¹⁷ per i quali la programmazione individuale svolta abbia previsto la sostituzione della seconda lingua comunitaria con il potenziamento di Italiano come lingua 2);
- 2) **l'esito della prova orale;**
- 3) **l'esito della prova scritta nazionale;**

¹⁴ Cfr. Legge 169/2008, art. 3, comma 4.

¹⁵ Cfr. D.P.R. 122/2009, art. 3, comma 8.

¹⁶ Cfr. ivi, art. 3, comma 6.

¹⁷ "A decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità di organico e l'assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria, è introdotto l'insegnamento dell'inglese potenziato anche utilizzando le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria o i margini di autonomia previsti dai commi 5 e 8. Le predette ore sono utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana nel rispetto dell'autonomia delle scuole"

4) il **giudizio di idoneità** considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunno nella scuola secondaria di primo grado

Il voto finale è costituito dalla **media aritmetica dei voti** in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.

La lode viene assegnata da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità.

2.3.4 Candidati esterni.

Per i candidati esterni il voto da attribuire in esito alle prove d'esame viene determinato come media dei voti ottenuti alle prove d'esame con le modalità indicate ai precedenti punti.

2.3.5 Certificazione delle competenze

Premesso che:

- nella scuola secondaria di primo grado *“l'esito conclusivo dell'esame, espresso in decimi, è illustrato da una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno”* (C.M. 48/2012);

considerato che:

- l'autonomia decisionale del CdD consente di adottare **un modello per la scuola secondaria di primo grado**

Il CdD approva i **modelli di certificazione delle competenze**.

2.4 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di studi degli alunni diversamente abili

Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte prove di esame differenziate, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al Piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. Inoltre le suddette prove dell'esame sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario. Sul diploma è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento dei crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

2.5 Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di studi degli alunni con DSA

La valutazione scolastica, periodica e finale, degli alunni e degli studenti con DSA deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici previsti dalla legge 170 del 2010 e dalle Linee Guida del 2011.

La scuola adotta modalità valutative che consentano all'alunno o allo studente con DSA di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento raggiunto, mediante l'applicazione di misure che determinino le condizioni ottimali per l'espletamento della prestazione da valutare - relativamente ai tempi di effettuazione e alle modalità di strutturazione delle prove - riservando particolare attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, a prescindere dagli aspetti legati all'abilità deficitaria.

La Commissione degli esami di Stato, al termine del primo ciclo di istruzione, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. Sulla base del disturbo specifico, anche in sede di esami di Stato, verranno riservati ai candidati tempi più lunghi di quelli ordinari. e consentiti idonei strumenti compensativi.

Le prove scritte di lingua straniera saranno progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA. I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado.

Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in conformità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.

In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.

2.6 Criteri di attribuzione dei voti sulla scheda di Valutazione della Scuola Secondaria di I grado

Tabella 7 - Griglia di valutazione del COMPORTAMENTO Scuola Secondaria I grado

VOTI	INDICATORI
10	<ul style="list-style-type: none"> - Interesse e partecipazione attiva alle lezioni. - Regolare e serio svolgimento dei doveri scolastici. - Rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica. - Rispetto del regolamento scolastico. - Ruolo positivo e collaborativo all'interno della classe.
9	<ul style="list-style-type: none"> - Costante partecipazione alle lezioni. - Costante adempimento dei doveri scolastici. - Rispetto delle norme disciplinari d'Istituto - Equilibrio nei rapporti interpersonali. - Ruolo positivo nel gruppo classe.
8	<ul style="list-style-type: none"> - Discontinua attenzione alle attività scolastiche. - Adempimento dei fondamentali doveri scolastici. - Rispetto delle norme disciplinari d'Istituto anche se talvolta necessita di richiami verbali e/o scritti. - Partecipazione e collaborazione al funzionamento del gruppo classe solo se sollecitate.
7	<ul style="list-style-type: none"> - Scarsa attenzione e partecipazione alle attività scolastiche. - Episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico. - Incostante e superficiale svolgimento dei doveri scolastici - Disturbo o disinteresse nei confronti dell'attività didattica. - Necessita di continui richiami verbali e/o scritti.

6	<ul style="list-style-type: none"> -Disinteresse per le varie discipline. - Reiterati episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico. - Rapporti problematici con gli altri. - Frequente disturbo dell'attività didattica. - Necessita di frequenti e continui richiami verbali e scritti
5	<p>Per quanto riguarda l'insufficienza, si tengono presenti le indicazioni dell'ex art. 2 comma 3 del D.L. n. 137 del 1 settembre 2008 («...correlare la particolare ed oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente»), sia in riferimento all'art. 4 del D.L. n. 5 del 16 gennaio 2009 («la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità»), sia al DPR 122 del 2009, art.14 comma. 7: - frequenza irregolare delle lezioni -comportamento scorretto (episodi di mancato rispetto delle regole nei confronti delle persone e degli ambienti scolastici; danni arrecati alle strutture o alle attrezzature della scuola) e sanzionato con provvedimenti disciplinari gravi - impegno quasi inesistente nella maggior parte delle discipline con mancato assolvimento dei doveri scolastici.</p>

I voti 8 , 7, 6 denotano, pur all'interno di una soglia di accettabilità, situazioni problematiche. La presenza di due degli indicatori negativi comporta l'attribuzione del voto di condotta previsto per quegli indicatori

Tabella 8 - Criteri di valutazione finale delle discipline Scuola Secondaria I grado

VOTO	DESCRITTORI
10	SA UTILIZZARE LE CONOSCENZE ACQUISITE NELLE DIVERSE DISCIPLINE PER RISOLVERE PROBLEMI COMPLESSI O NUOVI IN MODO AUTONOMO
9	UTILIZZA CON ESATTEZZA TUTTI GLI STRUMENTI NECESSARI ALLA SOLUZIONE DI PROBLEMI ABBASTANZA COMPLESSI IN SITUAZIONI NOTE O SIMILI DI APPRENDIMENTO
8	UTILIZZA GLI STRUMENTI NECESSARI ALLA SOLUZIONE DI PROBLEMI ABBASTANZA COMPLESSI IN SITUAZIONI NOTE DI APPRENDIMENTO
7	RICONOSCE E UTILIZZA QUASI TUTTI GLI STRUMENTI NECESSARI ALLA SOLUZIONE DI PROBLEMI DI MEDIA DIFFICOLTA'
6	UTILIZZA LE CONOSCENZE ACQUISITE IN MODO PREVALENTEMENTE MNEMONICO. RIESCE A SVOLGERE COMPITI SEMPLICI, MA COMMITTE ERRORI E IMPRECISIONI IN QUELLI PIU' COMPLESSI.
5	APPLICA CON DIFFICOLTA' LE CONOSCENZE IN SUO POSSESSO AI PROBLEMI PIU' SEMPLICI NEI QUALI COMMITTE ERRORI E IMPRECISIONI
4	NON RIESCE AD APPLICARE LE CONOSCENZE IN SUO POSSESSO AI PROBLEMI PIU' SEMPLICI. COMMITTE ERRORI GRAVI E, GUIDATO DALL'INSEGNANTE, SI ORIENTA CON DIFFICOLTA'